

(N. 1699)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

e col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(SCOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1982

Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale

ONOREVOLI SENATORI. — La soluzione dei problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali si pone con caratteri di necessità ed urgenza ed assume un particolare rilievo politico. La copiosa letteratura pubblicistica ha messo in evidenza come la riuscita di un adeguato intervento nel settore, che dia un più sostanziale seguito al dettato costituzionale che impone alla Repubblica la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione in conseguenza dell'impegno a promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, si fondi soprattutto sulla consapevolezza generalizzata del valore dei beni culturali e, quindi, sul concorso attivo anche dei privati.

Un'impostazione siffatta non può non riflettersi direttamente anche in un coerente ripensamento della disciplina tributaria che, secondo la normativa vigente, sembra piuttosto contraddirla.

Una prima innovazione positiva è rappresentata dalle modifiche alle aliquote della imposta sul valore aggiunto introdotte con la legge 22 dicembre 1980, n. 889, a favore dei libri, compresi quelli di antiquariato, dei beni mobili ed immobili vincolati, delle opere d'arte di qualsiasi fattura, delle collezioni, degli oggetti di antichità, degli arazzi.

Ma la prospettiva secondo la quale occorre favorire e incoraggiare al massimo la valorizzazione dei beni culturali e ambientali

esige per essi un trattamento fiscale agevolato più generale. Del resto, uno sguardo anche solo sommario alla legislazione di altri paesi consente di rilevare un denominatore comune, quello appunto di favorire la conservazione, l'incremento e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali mediante l'adozione di una disciplina tributaria che agevoli l'impegno morale e pratico dei detentori nell'azione di custodia e salvaguardia dei beni stessi.

L'apposita Commissione interministeriale incaricata di individuare una disciplina tributaria favorevole alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali — tenuto conto anche dell'Accordo per la importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, al quale l'Italia ha aderito con legge 9 marzo 1961, n. 345 — ha proposto di prevedere interventi nel settore fiscale intesi a:

esentare dalle imposte sul reddito gli immobili destinati ad usi culturali;

prevedere per gli immobili di interesse storico ed artistico l'applicazione del minore dei coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali relativi ai fabbricati;

consentire la deducibilità dal reddito delle spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

escludere dall'attivo ereditario, ai fini del pagamento dell'imposta di successione, alcuni beni che hanno un particolare valore artistico, culturale e storico;

stabilire la riduzione a metà delle imposte di successione per immobili di interesse storico, artistico, eccetera;

prevedere il pagamento in tutto o in parte dell'imposta di successione mediante cessione allo Stato dei beni di cui alla citata legge n. 1089, se i beni stessi sono compresi nell'asse ereditario.

Le cennate proposte della Commissione interministeriale sono state ritenute meritevoli di accoglimento ed hanno formato oggetto del presente provvedimento, il cui contenuto viene qui di seguito illustrato.

Con l'articolo 1 si dispone l'esenzione, ai fini dell'applicazione dell'irpef e dell'irpeg, dei redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico, di musei, biblioteche, cineteche, emeroteche, eccetera, a condizione che al possessore dell'immobile non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile stesso. È inoltre previsto che, per godere del beneficio fiscale, la mancanza del reddito debba essere denunciata all'Ufficio delle imposte entro tre mesi da quando essa ha avuto inizio e che debba esserne confermata la sussistenza nella dichiarazione annuale dei redditi.

L'articolo 2 dispone che, ai fini dell'aggiornamento dei redditi catastali degli immobili di interesse artistico e storico, si applica il coefficiente più basso tra quelli previsti per i fabbricati.

L'articolo 3 prevede la deducibilità dal reddito determinato ai fini dell'irpef e dell'irpeg delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni ai sensi della legge n. 1089. La dimostrazione della necessità delle spese deve risultare da un apposito attestato rilasciato dalla competente soprintendenza.

È inoltre prevista la possibilità di dedurre dal reddito del donante anche le somme erogate a titolo di liberalità a favore dello Stato o di istituzioni, fondazioni ed associazioni, ed utilizzate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione ed il restauro dei beni indicati nell'articolo 1 della legge numero 1089. Le somme non utilizzate per i predetti scopi affluiranno all'entrata dello Stato.

L'articolo 4 reca l'elencazione di determinate cose di interesse artistico, storico e documentario cadute in successione per le quali è prevista l'esclusione dall'attivo dell'asse ereditario e, quindi, l'esenzione dal pagamento delle relative imposte di successione.

È prevista altresì la riduzione a metà dell'imposta di successione relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale — che siano riconosciuti tali dal Ministro per i beni culturali e ambientali — semprechè risultino

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assolti gli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione e che gli immobili stessi non vengano in tutto o in parte dall'erede venduti prima che siano decorsi cinque anni dalla data di apertura della successione.

L'articolo 5 stabilisce che, a scomputo del pagamento totale o parziale dell'imposta di successione, gli eredi possano cedere allo Stato i beni che siano compresi nell'asse ereditario e che abbiano valore artistico, culturale, storico eccetera. La cessione — che, per essere valida, deve essere offerta con il consenso di tutti gli eredi — è condizionata all'accettazione, da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, delle cose da cedere e all'accordo sul valore delle cose stesse da parte dell'erede e dello stesso Ministero.

L'articolo 6 commina la decadenza dai benefici tributari nei casi di violazione degli obblighi ivi previsti.

Con l'articolo 7 viene istituito un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, destinato a fronteggiare le spese occorrenti per le celebrazioni di ricorrenze relative a personalità ed eventi di rilevanza storica, artistica, culturale, eccetera.

L'articolo 8 reca l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento, sia per quanto attiene alle minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste negli articoli da 1 a 6 del presente provvedimento, sia per le maggiori spese di cui all'articolo 7.

Per quanto riguarda la minor entrata, derivante nel 1982 dall'applicazione delle agevolazioni in questione, si fa presente che, relativamente alle esenzioni da imposte dirette per i fabbricati con destinazione ad usi culturali, non risultano attualmente esistenti immobili che possano già usufruire di detta agevolazione, tenuto conto delle condizioni cui la provvidenza è subordinata (assenza totale di reddito dalle utilizzazioni di immobile e totale destinazione dell'immobile all'uso agevolato).

La norma (articolo 1), quindi, è destinata ad operare nel futuro invogliando la destinazione dei fabbricati ad usi culturali.

Circa la minore entrata per gli oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, la norma di cui all'articolo 3, lettera *a*), si limita a dedurre al cento per cento le spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate, laddove la legislazione vigente (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, articolo 10) già consente la deducibilità di dette spese fino al 75 per cento. Conseguentemente la minore entrata, per il 1982, è da prevedersi di scarsa entità, quantificabile in due o trecento milioni di lire circa.

Quanto alla deducibilità delle erogazioni liberali (articolo 3, lettera *b*), non essendosi fino ad ora verificate donazioni in denaro a favore dello Stato, enti pubblici, eccetera per gli scopi indicati dal disegno di legge, non è dato prevedere di quali entità possano essere le erogazioni stesse, proponendosi la norma di incentivare per il futuro tali specie di liberalità.

Per ciò che si riferisce alla esclusione dell'attivo ereditario ai fini della imposta di successione, già l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, enuncia i beni non compresi nell'attivo ereditario e al n. 3 elenca, tra gli altri, le collezioni indicate dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Il disegno di legge in esame tende a rendere meno circoscritta la estensione della esclusione già vigente, ampliando a tal fine il concetto di opera d'arte e di bene culturale, nel senso cioè di ricomprendere nella previsione della norma non soltanto quelle opere che facciano parte organicamente di una collezione artistica, ma anche la singola opera d'arte o bene culturale. La minore entrata per lo Stato è prevista in circa 200 milioni, considerato che il gettito tributario proveniente da questi beni è scarso, cadendo normalmente (in quanto quadri, gioie e mobilio) nella presunzione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per gli immobili di interesse storico, artistico, militare o monumentale l'imposta di successione è invece ridotta al 50 per cento purchè naturalmente siano stati rispettati gli obblighi relativi alla loro manutenzione. Poichè gli immobili vincolati sono all'incirca 5.000, nel 1982, secondo la media statistica, è presumibile che ne cadano in successione circa 50, per cui può prevedersi una minore entrata di circa 500 milioni.

In definitiva, il maggior onere per lo Stato è da calcolare in tre miliardi di lire, di cui un miliardo per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni e due miliardi per la dotazione del capitolo di spesa di cui all'articolo 7.

L'articolo 9 infine dispone che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Esenzioni da imposte dirette
per i fabbricati
con destinazione ad usi culturali)*

Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche e del reddito delle persone giuridiche, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di enti pubblici e di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 2.

*(Aggiornamento dei redditi catastali
degli immobili vincolati)*

Agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche, l'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati.

Art. 3.

*(Oneri deducibili dal reddito
delle persone fisiche e giuridiche)*

Dal reddito determinato agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche e

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle imposte sul reddito delle persone giuridiche sono deducibili:

a) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico.

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e di enti pubblici o di istituzioni, fondazioni, associazioni che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni delle cose anzidette, nonché per studi e ricerche.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilirà i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni, istituzioni e fondazioni siano utilizzate per gli scopi previsti dalla lettera b) del primo comma del presente articolo.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini di cui al precedente secondo comma ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Art. 4.

*(Esclusione dell'attivo ereditario
ai fini dell'imposta di successione)*

Non concorrono a formare l'attivo ereditario, ai fini dell'imposta di successione,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario ivi compresi:

a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che abbiano carattere di rarità e di pregio.

Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, ai fini dell'imposta di successione, le cose indicate nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

È ridotta del cinquanta per cento l'imposta di successione sugli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, semprechè l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui ai commi precedenti che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta o che non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata del bene con ogni notizia idonea alla sua identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dai precedenti commi. L'attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Contro tale attestazione è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del

registro entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui ai commi primo e secondo del presente articolo comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati.

L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione o della riduzione di imposta qualora il bene venga in tutto o in parte alienato prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle nominali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonchè la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

(Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari)

Gli eredi possono cedere allo Stato a sconto totale o parziale dell'imposta di successione le cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le opere di autori viventi e la cui esecuzione risalga anche ad epoche inferiori al cinquantennio che siano comprese nell'asse ereditario e che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 4.

La richiesta di cessione, sottoscritta per adesione da tutti gli eredi, a pena di nullità, va presentata entro sei mesi dall'apertura della successione al Ministero per i beni culturali e ambientali e all'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto contemporaneamente alla dichiarazione di successione.

La cessione è sottoposta a dichiarazione di accettazione da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali che, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, stabilirà anche le condizioni e il va-

lore della cessione, di concerto con l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

La cessione può essere revocata qualora la dichiarazione di accettazione contenga condizioni o determinazione di valore inferiore a quella fatta dagli eredi.

La revoca deve essere notificata alle Amministrazioni interessate entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione.

Ai fini dell'estinzione del debito tributario, l'erede deve in ogni caso produrre, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, la certificazione del Ministero per i beni culturali e ambientali attestante l'accettazione della cessione, le condizioni e il relativo valore.

Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi di mora senza applicazione di penalità.

Art. 6.

(Decadenza dalle agevolazioni)

Il mutamento di destinazione degli immobili oggetto delle agevolazioni ed esenzioni di cui ai precedenti articoli, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi e ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dai benefici tributari.

Art. 7.

(Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturali)

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito

un apposito capitolo di spesa occorrente per celebrazioni di ricorrenze relative a personalità ed eventi di particolare rilevanza nella storia, nell'arte o nella cultura italiana nonchè per altre manifestazioni culturali di rilevanza internazionale.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982 rispettivamente in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese di cui all'articolo 7, si fa fronte mediante l'aumento del trenta per cento delle tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502. La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse è arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.